

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [lloyds.com/brussels](http://lloyds.com/brussels). E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com).

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.  
E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: F2100015310-LB

Tipo di contratto: Polizza "kasko – atti vandalici"

Nome del prodotto: Polizza "kasko – atti vandalici"

Versione del testo della polizza:

**Indice**

Scheda .....	3
Condizioni di assicurazione .....	6
<b>Termini e condizioni generali del Contratto</b>	
- Dichiarazione precontrattuale .....	15
- Clausola di mancato pagamento del premio .....	15
- Informativa sulla Privacy .....	16
- Reclami .....	18

**SCHEDA**

Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano  
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259  
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963  
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

**LLOYD'S**

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
18	188741	BES 1802	B1802YO1002021 -

Numero di Polizza

F2100015310-LB

CIG: 8418832FEE

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	Polizza "kasko – atti vandalici"
---	----------------------------------

Nome del Contraente:	Ispettorato Nazionale del Lavoro
Indirizzo, codice postale e città:	Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma - Lazio (Italia)
P. IVA:	-
Codice fiscale:	97900660586
Assicurato:	

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 30/01/2021 alle 24:00 del 30/01/2024 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

-

Oggetto o rischio assicurato:	Polizza "kasko – atti vandalici" per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro
Massimo indennizzo o somma assicurata:	€ 100.000,00
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	0,00
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
18,005 CVT Corpi Veicoli Terrestri	123.498,00	0,00	123.498,00	16.672,23	140.170,23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>123.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.498,00</b>	<b>16.672,23</b>	<b>140.170,23</b>

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
30/01/2021	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,73	23.361,73
30/07/2021	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,70	23.361,70
30/01/2022	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,70	23.361,70
30/07/2022	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,70	23.361,70
30/01/2023	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,70	23.361,70
30/07/2023	20.583,00	0,00	20.583,00	2.778,70	23.361,70
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: semestrale

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62A0306912711100000012852 intestato a Lloyd's Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A.:**

Denominazione legale:	MICELI & PARTNERS SRL
Indirizzo, codice postale e città:	VIA PRATO DELLA CORTE 1900 – 00123 ROMA
Numero di telefono:	0694364402
Indirizzo e-mail:	mauriziomiceli@miceliandpartners.it
Numero di registrazione IVASS	B000555246

**Contatti:**

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

**Data**

11 febbraio 2021

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

**Firma del Contraente****Data****Firmato da**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Quietanza del premio**

..... ha ricevuto l'importo di EURO ..... a titolo di premio,  
in data .....

**Data****Firmato da**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Direzione centrale risorse umane.  
Finanziarie e logistica- Ufficio I

## **CAPITOLATO TECNICO BASE**

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la stipula di una polizza assicurativa "kasko – atti vandalici" per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro – CIG: 8418832FEE**

## DEFINIZIONI

**POLIZZA** Il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo, come definito dall'art. 1882 del c.c., e che riassume i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ad uno specifico rischio assicurativo.

**CONTRAENTE** Il soggetto che stipula l'assicurazione – Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

**ASSICURATORE** L'Impresa assicuratrice.

**ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.

**BENEFICIARIO** Il soggetto o i soggetti in favore dei quali, in caso di sinistro, deve essere pagata la somma garantita.

**ATTIVITÀ** L'attività svolta prevista dallo statuto, dalla legge, dai regolamenti o dalle delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

**BROKER** l'intermediario che ai sensi dell'art.109, comma 2 lettera b), del d. lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.

**PREMIO** Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Contraente, a fronte della copertura assicurativa rilasciata dalla Società.

**RISCHIO** La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**DEGRADO** Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione dell'autoveicolo.

**GARANZIA** Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.

**INDENNIZZO\RIASCIMENTO** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La polizza sottoscritta da I.N.L. assicura il rischio di danni accidentali – kasko atti vandalici – derivanti agli autoveicoli di proprietà del personale civile e militare in servizio presso l'I.N.L. che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

### Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga alle previsioni dell'articolo 1910 del codice civile, è facoltà del Contraente non comunicare altre assicurazioni già stipulate o che stipulerà in futuro con altre Società per gli stessi rischi assicurati dalla presente polizza;

**Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA** L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30.01.2021 alle ore 24:00 del 30.01.2024. A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 120 (centoventi) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. I pagamenti delle rate di premio successive alla prima

verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza annuale.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).

Tenuto conto che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua i pagamenti solo a seguito di fatturazione in formato elettronico, si conviene tra le parti che il termine previsto di 120 giorni per il pagamento del premio decorrerà a partire dalla data di ricezione della stessa.

Il Premio dovuto risulta comunque acquisito dall'Assicurazione; verrà effettuato eventuale conguaglio a fine annualità sul totale numero di km percorsi, solo qualora risulti superiore a quello base riportato in Polizza.

#### **Art. 4– DURATA DELL'ASSICURAZIONE RINNOVO E PROROGA**

La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 36 mesi.

Alla data di scadenza, la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. È tuttavia facoltà del Contraente medesimo, richiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi; il Contraente esercita tale facoltà dandone comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza della polizza.

Il Contraente si riserva inoltre, la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice dei contratti, di richiedere all'Assicuratore, nei successivi tre anni dalla stipula della polizza e per un periodo pari ad ulteriori due anni, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: servizio di copertura assicurativa "kasko - Atti vandalici" per i veicoli di proprietà del personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e per i beni trasportati. Il Contraente esercita tale facoltà dandone comunicazione all'Assicuratore, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza della polizza.

La Società assicuratrice si impegna, in entrambi i casi, a semplice richiesta del Contraente, a concedere il rinnovo entro trenta giorni dalla scadenza della polizza. Il servizio sarà reso alle medesime condizioni normative ed economiche previste per l'aggiudicazione del contratto oggetto di rinnovo.

La durata della polizza, in corso di vigenza, potrà essere inoltre prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo massimo di centottanta giorni. In tal caso l'Assicuratore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli premi, patti e condizioni.

#### **Art. 5 RECESSO ANNUALE**

Si conviene che il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata o Pec da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

#### **Art. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 – VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione



del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

**Art. 8 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO** Nel caso di diminuzione del rischio, successivamente alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. a consuntivo annuale si procederà come previsto all'art. 26.

#### **Art. 9 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tale caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 10 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente assicurazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Art. 12 - RECESSO**

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 – INFORMAZIONI SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire alla Contrante al termine di ogni ricorrenza semestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l'evidenza dei *sinistri* denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto e per ogni successiva semestralità.

#### **Art. 15 – REPORT SINISTRI**

La Società, si impegna a fornire al *Contraente* il report dei *sinistri* denunciati, fermo quanto indicato all'Art. 13, riportante le seguenti informazioni:

- Data accadimento
- Importo riservato
- Importo liquidato
- sinistri senza seguito;

- sinistri respinti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono tuttavia al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra.

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO – Atti vandalici**

### **Art. 16–Oggetto del contratto**

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei limiti e dalle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate, cerchioni, ruote e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti civili e militari del Contraente (e quindi che risultino a loro intestate presso il PRA), di proprietà di familiare degli stessi o di persona convivente ed utilizzate in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere, unicamente in conseguenza :

- ai danneggiamenti per atti vandalici del veicolo e ai danneggiamenti per atti vandalici anche dei beni trasportati inerenti allo svolgimento dell'attività professionale di servizio relativa alla missione (strumenti elettronici, telefono cellulare e pc aziendale in uso) causati da terzi non individuati. È inclusa la rottura dei cristalli del veicolo dovuta a fatto di terzi senza alcun limite per anno o veicolo.

Sono inclusi nei danni al veicolo anche quelli alle apparecchiature ed attrezzature particolari quali: i dispositivi e le attrezzature fisse inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radiotelefonici, navigatori e simili, qualora dotazioni necessarie al veicolo per gli scopi al quale il medesimo è adibito). Sono inclusi inoltre, nei danni al veicolo anche quelli ad accessori audio – fono-visivi stabilmente installati.

### **Art. 17 – Validità dell'assicurazione**

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- . a) che il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;
- . b) che le missioni siano regolarmente autorizzate con provvedimento amministrativo, emesso dall'I.N.L.- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ai sensi dell'art. 17 D.P.C.M. del 23.2.2016);
- . c) che nel predetto provvedimento amministrativo siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
  - 1) generalità del dipendente;
  - 2) targa del veicolo;
  - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- e) che la denuncia di sinistro, presentata dal Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato fotocopia del provvedimento amministrativo da cui risultino i suddetti dati relativi alla missione.

### **Art. 18 – Esclusioni**

Non sono risarcibili i danni:

- a) da collisione con altri veicoli e da urto con ostacoli di qualsiasi genere e da ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi), rischi già assicurati con altra copertura assicurativa;
- b) da attribuire a responsabilità di terzi, salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, causati

- da cose o animali trasportati sul mezzo;
- c) subiti a causa del traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, e sviluppo di energia – comunque insorto – e verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Ancorché detti danni sopra indicati siano occorsi durante la circolazione; derivanti da incendio a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

#### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 20 – Somme assicurate**

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) annuale per sinistro per ciascun veicolo interessato dal Sinistro, con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 0,00 (0\00).

Per i soli danneggiamenti per atti vandalici dei beni trasportati per lo svolgimento dell'attività di servizio relativa alla missione di cui all'art. 15, la garanzia è prestata con un massimo di € 5.000,00 (cinquemila\00) per sinistro senza applicazione di alcuna franchigia.

#### **Art. 21 - Riparazione diretta**

L'Assicurato ha facoltà, qualora lo ritenga di proprio interesse, di rivolgersi ad una delle officine/carrozzerie convenzionate con l'Assicuratore per la riparazione del mezzo danneggiato.

In questo caso il pagamento di quanto dovuto per la riparazione verrà corrisposto direttamente dall'Assicuratore alla officina/carrozzeria.

L'Assicuratore dovrà garantire la presenza di almeno 2 (due) carrozzerie convenzionate per ogni Regione d'Italia.

#### **Art. 22 – Modalità per la denuncia dei sinistri**

I *sinistri*, in deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del codice civile, devono essere denunciati per Raccomandata/PEC dalla *Contraente* entro trenta giorni da quando la Contraente ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirenti e/o di eventuali testimoni. La stessa dovrà essere corredata da copia dell'Ordine di servizio, copia libretto ed assicurazione del veicolo.

#### **Art. 23 - Determinazione dell'Ammontare dei danni**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che effettivamente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli *optional* e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

#### **Art. 24–Riparazioni – reintegrazioni in forma specifica**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina convenzionata, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società assicuratrice.

La Società assicuratrice ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 25– Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società assicuratrice e dall'Assicurato: i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti, tenendo conto delle condizioni contrattuali decidono a maggioranza di voti, inappellabilmente, senza alcuna formalità giudiziaria, e la loro decisione impegna le Parti anche se la dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito. Quella del terzo perito è a carico della Società assicuratrice e dell'Assicurato in parti uguali. L'assicurato, sin d'ora, conferisce alla Società assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo che gli spetta. La Società si impegna a liquidare il sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se si tratta di un soggetto diverso.

#### **Art. 26–Obbligo di salvataggio o di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo. Per le relative spese si applica l'art. 1914 del Codice civile. L'Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere, in nessun caso, diritto a qualsivoglia indennità per tale titolo.

#### **Art. 27–Dolo o colpa grave**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni o alla custodia del mezzo assicurato.

#### **Art. 28 – Determinazione del premio e conguaglio.**

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dall'applicazione dei tassi presentati dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, presupponendo una **percorrenza annua base di Km 12.000.000** relativa alle trasferte dei dipendenti oggetto della presente polizza, ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione a quanto precede, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo annuale di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente invierà alla Società dichiarazione contenente l'ammontare complessivo delle percorrenze chilometriche oggetto della presente copertura assicurativa. È

convenuto che la ritardata comunicazione da parte del Contraente degli elementi variabili a consuntivo, oltre il termine sopra stabilito, non pregiudicherà la validità continuativa della garanzia.

In caso di differenza passiva a favore della Contraente, il conguaglio sarà effettuato al netto delle imposte e, in alcun caso, potrà essere superiore al 20% del premio annuo netto di origine contratto.

**Art. 29 – Rinuncia alla rivalsa.**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (art. 1916 codice civile) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

**Art. 30 – Assicurazione per conto altrui.**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del codice civile.

**Art. 31 - Interpretazione del contratto.**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del codice civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti alla presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

**Art.32 - Clausola Broker**

Si dichiara che l'Ispettorato ha affidato incarico in via esclusiva al S&C Insurance Brokers Srl, con sede in Roma ai sensi della normativa vigente, per la gestione dei rapporti del contratto e per l'intera durata contrattuale di Polizza, senza alcuna possibilità di interruzione di rapporto. La sua remunerazione sarà a totale carico della Società assicuratrice nella misura pari al 12% dei premi imponibili versati alla Compagnia e tale commissione non potrà rappresentare alcun onere aggiuntivo per l'Ispettorato.

Pertanto, agli effetti della presente polizza assicurativa l'Ispettorato da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente\Assicurato all'Assicurazione tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente\Assicurato stesso e ugualmente in senso contrario tutte le comunicazioni fatte dall'Assicurazione al Contraente\Assicurato avverranno per tramite del Broker incaricato. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto assicurativo saranno svolti per conto del Contraente\Assicurato dal Broker incaricato, che gestirà tutti i rapporti con gli Assicuratori.

**SCHEDA DI COPERTURA - CONDIZIONI BASE – RIEPILOGO**

Numero base Km complessivi percorsi annui previsti: 12.000.000,00 (dodicimilioni).

Massimale per sinistro\per veicolo: € 100.000,00 (centomila/00).

Franchigia per sinistro: € 0,00

Riparazione diretta - carrozzerie convenzionate – 2 (due) per ogni Regione d'Italia.

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

67,44190%	5345
32,55810%	5340
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI****Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione (art. 27, comma 4, Regolamento IVASS nr.41/2018).

**Firma dell'Intestatario della polizza****Data****Firmato da****Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Clausola di notifica atti e giurisdizione**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.



## Informativa sulla Privacy

### Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

#### 2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

#### 3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### 4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### 5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

#### 6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com) si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### 7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).



**Informativa sulla Privacy**

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Data

---

Firma

---

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

---

Firma

---

(facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

## Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com](mailto:loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com) oppure  
[loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com](mailto:loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

## DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

### Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

### Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

#### Firma Digitale del Contraente (Documento Digitale)

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

#### Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

#### Firma Autografa del Contraente (Documento Stampato)

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

#### Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

### Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,  
aiuta anche tu l'ambiente.

